



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 308/14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'EDITORE "AREA OTTO" (PERIODICO DI
INFORMAZIONE E CULTURA "36010 MONTICELLO") PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la nota del 20 maggio 2014 (prot. n. 25696) con cui il Sindaco pro-tempore del Comune di Monticello Conte Otto ha denunciato “*la ritenuta grave violazione delle norme di cui alla legge n. 28 del 22 febbraio 2000...con riferimento alla pubblicazione in data odierna*” del periodico “36010 Monticello”, numero 2 del maggio 2014 – Edizione speciale 2014 Amministrative (editore “Area Otto”); in particolare il segnalante, nell’evidenziare come il contenuto degli articoli inseriti in tale periodico sia altamente lesivo dell’immagine dell’Amministrazione e del Sindaco uscente, lamenta che il numero in questione “[...]si conclude con la pubblicazione della foto di gruppo, riferita ad una sola lista concorrente a queste elezioni amministrative, con la scritta “*le cose cambiano se cambiamo le cose, che raffigura tutti i componenti della stessa, con al centro il candidato sindaco della lista “Monticello che vorrei”, violando così palesemente la par condicio elettorale, configurandosi come “pura” propaganda elettorale in spregio quindi a tutte le norme previste in materia anche dalla già citata legge 28/2000 [...]”*”;

VISTA la nota del 23 maggio 2014 (prot. n. 26753) con cui l’associazione di promozione sociale Area Otto, editore del predetto periodico, ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni, rilevando che:

- gli articoli pubblicati sul periodico 36010 Monticello, n. 2 del maggio 2014, ritenuti dal segnalante “*lesivi dell’immagine e dell’onorabilità dell’operato dell’Amministrazione e in particolare delle figura del Sindaco*”, rientrano nel legittimo esercizio del diritto di informazione e critica a mezzo stampa;
- la stessa associazione, editrice del periodico, risulta tra i promotori della lista civica locale “Monticello che vorrei”, che si è presentata con proprio simbolo alle elezioni amministrative del Comune di Monticello Conte Otto del 25 maggio 2014; pertanto, il periodico oggetto di contestazione costituisce organo di informazione di riferimento per la Lista Civica

suddetta, rispetto al quale non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000;

- *“ciò nonostante, la redazione ha interpellato i candidati sindaci delle liste concorrenti nell'ambito comunale, informandoli della disponibilità a pubblicare gratuitamente un loro annuncio elettorale, contenente la lista dei candidati e una sintesi del programma elettorale. Tale opportunità non è stata colta da nessuna delle altre tre liste”;*
- *“in ogni caso, alle pagine 14 e 15 del numero 2 in questione, sono stati dedicati spazi adeguati a tutte le liste pubblicando simboli di lista, immagine del candidato sindaco e lista completa dei candidati al consiglio comunale”;*
- *“la circostanza che alla pagina 16 della pubblicazione di cui trattasi, rechi la dicitura “spazio a pagamento” anziché quella di “messaggio elettorale” non impedisce la piena riconoscibilità dell'inserzione come messaggio politico elettorale, considerata anche la forma grafica identificante in modo chiaro il materiale prodotto dalla lista Monticello che vorrei. Motivo per cui si ritiene che la pubblicazione sia del tutto conforme alla ratio legis, che è quella di rendere riconoscibile il messaggio politico elettorale”;*

PRESA VISIONE di una copia del periodico di informazione e cultura “36010 Monticello”, numero 2 del maggio 2014, edito dall'associazione di promozione sociale “Area Otto”, da cui si evince:

- l'assenza di qualsiasi tipo di comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali sul periodico in questione;
- la pubblicazione a pagina 16 (ultima pagina) di un'inserzione di stampo pubblicitario che ritrae tutti i candidati al Consiglio Comunale di Monticello per la lista “Monticello che vorrei”, completa dei contatti e del sito di riferimento della lista, nonché riportante lo slogan elettorale “*Le cose cambiano se cambiano le cose*”: su tale pubblicazione compare la dicitura “spazio a pagamento”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 28/2000, sui giornali quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 20 della delibera 139/14/CONS i messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 28/2000 devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati,

secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro e che tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità;

CONSIDERATO che l’articolo 19 della delibera 139/14/CONS dispone, al comma 1, che *“entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. [.....]”*; il successivo comma 6 chiarisce inoltre che *“la pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la campagna elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo”*;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 7, comma 3, della legge le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 21 della delibera n. 139/14/CONS può considerarsi organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico; in ogni caso, i partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati;

RILEVATO, in particolare, che il suddetto messaggio risulta privo della dicitura “messaggio elettorale” e dell’indicazione del committente;

RILEVATO che, sia sul numero oggetto di contestazione, sia sul numero precedente del periodico, non è stato pubblicato nessun comunicato preventivo per la pubblicazione di messaggi politici elettorali e che, a quanto risulta dalle controdeduzioni fatte pervenire dall'associazione editrice del periodico, tale comunicato non è stato neppure pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione;

RILEVATO che il periodico oggetto di contestazione non può essere considerato un organo ufficiale di partito o movimento politico, mancando qualsiasi attestazione o pubblicazione che lo qualifichi come tale;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, che tale fattispecie integri la violazione dell'art. 7 della legge 28/2000 e delle relative disposizioni attuative e regolamentari;

RITENUTA, pertanto, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10 comma 8 lett. a) della legge 22 febbraio 2000 n. 28 il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

all'associazione di promozione sociale “Area Otto”, editrice del giornale periodico “36010 Monticello”, di pubblicare, sul primo numero successivo alla notifica del presente provvedimento, un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa per aver pubblicato sul numero 2 del maggio 2014, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014, un messaggio politico elettorale per la lista “Monticello che vorrei” privo della dicitura “messaggio elettorale” e dell'indicazione del soggetto politico committente, e non conforme alle forme tassativamente previste dalla medesima norma. Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per collocazione e caratteristiche editoriali, al messaggio pubblicato sul numero 2 del maggio 2014.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'associazione di promozione sociale Area Otto ed al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani